

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Transfer price e onere della prova: analisi della recente giurisprudenza

di Marco Bargagli

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come noto, l'[articolo 110, comma 7, Tuir](#) stabilisce la **normativa sostanziale di riferimento** in ambito *transfer pricing*, prevedendo che: "***I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.***"

Rispetto al passato, il legislatore ha **eliminato il riferimento alla determinazione dei prezzi di trasferimento sulla base del "valore normale" delle transazioni infragruppo**, ex articolo 9 Tuir, con il precipuo scopo di **semplificare la disciplina** prevista in *subiecta materia* adeguandola, nel contempo, alle **indicazioni emerse in sede Ocse nell'ambito dei lavori del progetto *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS)**.

A livello **internazionale** le imprese si devono invece uniformare al c.d. **principio di libera concorrenza** (c.d. *arm's length principle*), previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, del modello Ocse di convenzione, in base al quale il **prezzo stabilito** nelle transazioni commerciali intercorse tra **imprese associate** deve corrispondere al prezzo **che sarebbe stato convenuto** tra imprese indipendenti per **transazioni identiche o similari** sul libero mercato.

Lo stesso principio è chiaramente illustrato anche nelle **linee guida diramate in ambito TP** ossia le "*OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*", che sono state recentemente modificate per effetto della **nuova versione pubblicata in data 20 gennaio 2022**.

Un argomento di centrale importanza riguarda **l'onere della prova** tra Fisco e contribuente e, soprattutto, l'individuazione del soggetto che deve **dimostrare che i prezzi di trasferimento infragruppo non sono congrui** rispetto ai valori di mercato, nell'ambito di una mirata **verifica fiscale**.

In merito, occorre fare riferimento alla più **recente giurisprudenza di merito e di legittimità** la quale, tendenzialmente, **pone l'onere della prova in capo agli organi dell'Amministrazione Finanziaria**.

Di seguito schematizziamo le più recenti sentenze emesse sullo specifico tema.

Estremi

Principi di diritto